

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1919

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SIMONACCI

Presentata il 20 ottobre 1969

Istituzione del comune autonomo di Ardea, frazione di Pomezia in provincia di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La frazione di Ardea del comune di Pomezia in provincia di Roma è al centro di una vasta zona agricola, industriale e turistica, a metà strada tra Pomezia ed Aprilia. Il territorio è attraversato dalla ferrovia Roma-Napoli; dalle strade statali n. 148 e litoranea Ostia-Anzio.

La zona presenta un abbondante patrimonio idrico necessario ai fini industriali ed agricoli e numerose sorgenti di acque minerali con particolari caratteristiche terapeutiche.

La popolazione è passata dalle 434 unità dell'inizio del secolo, alle 7 mila unità attuali con punte massime di 50 residenti nel periodo estivo.

La frazione di Ardea assicura al comune di Pomezia un gettito di tributi di decine di

milioni, più che sufficiente a garantire una sana ed autonoma amministrazione.

Tutto ciò giustifica l'aspirazione dei cittadini di Ardea che fin dal 1956 si battono per ottenere la elevazione della loro frazione a comune autonomo.

L'*iter* amministrativo, previsto dalle vigenti disposizioni, per il riconoscimento dell'autonomia, si è bruscamente interrotto, nonostante i pareri favorevoli espressi dalla giunta comunale di Pomezia, dalla giunta provinciale e dal genio civile, per la scomparsa di una parte dei documenti.

La presente proposta di legge si affianca alle altre già presentate allo scopo di sostituire l'*iter* amministrativo interrotto. La sua formulazione è identica alle precedenti proposte sopra indicate al fine di facilitarne l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

ART. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea è disposta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ardea fanno parte le borgate di Pian di Frasso, la Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

ART. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, che viene inquadrato nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.